ART. 62 - DIRITTO ALLO STUDIO

Sono concessi permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 **ore** per ciascun anno solare. Spettano anche al personale a **tempo determinato** di durata non inferiore ai 6 mesi.

ART. 71 - EX ART. 58 (PERMESSI NON RETRIBUITI)

Al personale con contratto a **tempo determinato** possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino ad un massimo di 15 giorni complessivi.

ULTERIORI PERMESSI:

- Testimonianza obbligatoria in giudizi penali o in giudizi civili
- Funzione di giudice popolare
- Funzioni presso seggi elettorali
- Componente commissioni concorsuali
- Precetto per pubbliche necessità di carattere temporaneo
- Richiamo alle armi

ART. 79 D. LGS. N. 267/2000 (PERMESSI PER CARICHE PUBBLICHE)

PERMESSI RETRIBUITI:

- Componenti di Consigli comunali provinciali, metropolitani, delle comunità montane
- Componenti di Giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane
- Componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane

PERMESSI NON RETRIBUITI:

I dipendenti di cui ai precedenti punti hanno diritto ad ulteriori permessi fino ad un massimo di 24 ore mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

PERMESSI PRE E POST PARTUM

Maternità obbligatoria:

- **2 mesi** prima della data presunta del parto e **3**
- **mesi** dopo la data del parto
- **5 mesi** post parto (solo in caso di attestazione medico specialista a tutela della gestante e del nascituro)

Paternità obbligatoria, 10 giorni:

- **2 mesi** prima della data del presunto parto
- **5 mesi** dopo la data del parto

Congedo parentale, 9 mesi (FINO AI 12 ANNI DEL FIGLIO):

- **3 mesi** spettanti alla madre
- **3 mesi** spettanti al padre
- **3 mesi** ripartiti tra madre e padre

Di questi 9 mesi, 6 sono retribuiti:

- 1 **mese** al 100%
- **5 mesi** al 30%

Genitore Unico

- Genitore unico ha diritto a 9 mesi indennizzabile
- Il genitore unico può fruire di ulteriori 2 mesi non indennizzabili

Malattia figlio:

- Da **1** a **3** anni del figlio, **30 giorni** all' anno, complessivi tra i due genitori e sono retribuiti al 100%, dopo i 30 giorni senza retribuzione
- Da **3** a **8** anni del figlio, **5 giorni** all'anno per ciascun genitore e non sono retribuiti

UILFPL

PER MAGGIORI INFO CONTATTA I NOSTRI DELEGATI

www.uilfplmilano.it

A cura della Segreteria Nazionale e del Coordinamento Pari Opportunità

CCNL SANITA' PUBBLICA 2019/21 PERMESSI

BREVE PROMEMORIA DI TUTTI I PERMESSI PREVISTI DAL CCNL 2019 - 2021

ART. 49: FERIE

- Orario di lavoro su 5 giorni: **28 giorni**
- Orario di lavoro su 6 giorni: **32 giorni**

Per I dipendenti assunti per i primi 3 anni di servizio:

- Orario di lavoro su 5 giorni: **26 giorni**
- Orario di lavoro su 6 giorni: **30 giorni**

A tutti i dipendenti sono attribuite **4 giornate** di riposo nell' anno solare (festività soppresse).

ART. 50 (PERMESSI GIORNALIERI RETRIBUITI):

- **8 giorni** per partecipazione a concorsi
- **3 giorni** per lutto per il coniuge e per i parenti entro il secondo grado o per il convivente, da fruire entro i 7 giorni dal decesso.
- **15 giorni** per congedo matrimoniale da fruire entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.

ART. 51 - EX ART. 37 (PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI):

18 ore di permessi orari retribuiti SENZA NECESSITA' DI DOCUMENTAZIONE E/O GIUSTIFICAZIONE COMPATIBILE CON LE ESIGENZE DI SERVIZIO:

- Non riducono le ferie
- Sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora
- Sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio
- Non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di permessi fruibili ad ore
- Possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa.

ART. 52 (PERMESSI PREVISTI DA PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE):

- Permesso L. 104: **3 giorni** oppure **18 ore** mensili da comunicare entro il giorno 20 del mese precedente
- Donazione di sangue ed emocomponenti
- Donazione midollo osseo

ART. 53 (CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA):

- **La lavoratrice vittima di violenza di genere** ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a percorsi, **per un periodo massimo di congedo di 90 giorni,** nell' arco dei 3 anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione. Il trattamento economico è quello previsto per il congedo di maternità (art. 60).

ART. 54 - EX ART. 40 (PERMESSI E ASSENZE PER L' ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI:

- **18 ore annuali**, fruibili su base sia giornaliera che oraria, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
- Sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora.
- È obbligatoria l' attestazione comprovante della visita.

ART. 55 (PERMESSI ORARI A RECUPERO)

Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del responsabile preposto all' unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi:

- Non possono essere di **durata superiore** alla metà dell' orario di lavoro giornaliero
- Non possono superare le **36 ore annue**
- Devono essere recuperati entro i **2 MESI SUCCESSIVI**.

UILFPL

DALLA TUA PARTE

TUTELATO, FORMATO E ASSICURATO

ART. 56 (ASSENZE PER MALATTIA)

Il dipendente non in prova, assente per malattia, **ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi,** negli ultimi 3 anni.

- **Intera** retribuzione per i primi 9 mesi;
- b. **90%** della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
- c. **50%** della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto

ART. 58: INFORTUNI SUL LAVORO, MALATTIE PROFESSIONALI E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO

- In caso di **assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale**, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica, certificata dall'Ente preposto e non oltre il periodo di conservazione del posto di 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi.

ART.61 - EX ART. 47 (TUTELA DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICOFISICHE)

Per favorire **la riabilitazione e il recupero dei dipendenti** con contratto a tempo indeterminato, nei confronti dei quali sia stato accertato:

- Tossicodipendenza, alcolismo cronico, ludopatia o disturbi del comportamento alimentare
- Impegno a sottoporsi ad un progetto terapeutico

Sono state stabile le seguenti misure:

- Diritto alla conservazione del posto
- Concessione di permessi giornalieri retribuiti nel limite massimo di 2 ore
- Riduzione orario di lavoro
- Assegnazione a compiti diversi da quelli abituali, nella stessa Area di competenza